

Art. 15. – *Previdenza Complementare.*

I lavoratori ai quali si applica il presente Contratto possono volontariamente iscriversi al Fondo pensione nazionale di categoria – COMETA – costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 204 e ss., della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, i lavoratori di nuova assunzione a decorrere dal 1° luglio 2026, privi di una posizione previdenziale complementare attiva, sono iscritti automaticamente al Fondo Cometa fin dal momento dell'assunzione fermo restando la facoltà del lavoratore di manifestare il proprio rifiuto espresso all'adesione automatica entro il termine di 60 giorni dalla data di assunzione, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge.

In assenza di esplicito diniego entro il suddetto termine, l'iscrizione si intende consolidata con il conseguente conferimento al Fondo Cometa del TFR maturando, della quota minima a carico del lavoratore e del contributo a carico del datore di lavoro nelle misure stabilite dai successivi commi del presente articolo.

A decorrere dal 1° giugno 2017, a favore dei lavoratori iscritti le aziende contribuiscono con un'aliquota pari al 2% dei minimi contrattuali.

A decorrere dal 1° giugno 2017 i lavoratori iscritti hanno diritto alla contribuzione di cui al comma precedente versando una contribuzione almeno pari all'1,2% del minimo contrattuale, mediante trattenuta mensile in busta paga, salvo l'esercizio di opzioni individuali per contribuzioni più elevate.

Per i lavoratori di nuova adesione **al Fondo** dopo il 5 febbraio 2021 con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro, a decorrere dal 1° giugno 2022, è elevata al 2,2% dei minimi contrattuali.

A favore dei medesimi lavoratori l'azienda verserà al Fondo pensione il trattamento di fine rapporto maturato nell'anno secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. I lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 possono optare all'atto dell'iscrizione a COMETA per una quota annua di trattamento di fine rapporto da destinare al Fondo pensione pari al 40%.

L'obbligo contributivo così come disciplinato ai commi precedenti, è assunto dalle imprese solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo COMETA di cui al primo comma **e finché permane l'iscrizione allo stesso.**

All'atto dell'iscrizione del singolo lavoratore a Cometa si procederà al versamento *una tantum* di un importo di 5,16 euro a carico azienda e di 5,16 euro a carico lavoratore a titolo di quota di iscrizione.

Al fine di favorire l'adesione al Fondo, quale strumento di integrazione pensionistica del sistema previdenziale pubblico, le aziende, una volta all'anno, consegneranno ai lavoratori non iscritti una scheda informativa contenente indicazioni sui vantaggi derivanti dall'iscrizione a Cometa e, a tutti i lavoratori, eventuale materiale informativo. **In adempimento delle linee di indirizzo sulla promozione della cultura della previdenza complementare, i suddetti flussi informativi saranno integrati con iniziative mirate ad implementare l'alfabetizzazione previdenziale e finanziaria dei lavoratori, con particolare attenzione alle fasce giovanili, alle donne e ai lavoratori con carriere lavorative discontinue, al fine di garantire scelte consapevoli sia nella fase di adesione che di eventuale esercizio dell'opting-out.**

La scheda informativa ed il materiale informativo di cui al comma precedente saranno predisposti dagli uffici del Fondo Cometa in accordo con le Parti istitutive del Fondo e disponibili sul sito [web www.Cometafondo.it](http://www.Cometafondo.it) tramite il quale i lavoratori, fermo restando quanto riportato al 2° e 3° comma precedenti, potranno procedere direttamente anche all'iscrizione online.

Le parti promuoveranno anche iniziative congiunte al fine di informare e sensibilizzare i lavoratori sulla importanza della Previdenza complementare.

A decorrere dal 1° gennaio 2004, le aziende presso le quali risultino eletti lavoratori in qualità di delegati all'Assemblea di Cometa riconoscono ai medesimi permessi retribuiti pari a 16 ore annue per la partecipazione alle sessioni dell'Assemblea stessa e ad altre iniziative promosse dal Fondo.

A decorrere dal mese di gennaio 2027 le contribuzioni a carico dell'impresa e del lavoratore, nonché gli importi derivanti dal TFR maturando, saranno trattenuti e versati dalle aziende mensilmente al Fondo entro i termini previsti per il versamento dei contributi previdenziali e sul piano operativo il versamento sarà effettuato entro il 20° giorno del mese successivo a quello di

riferimento. I versamenti di competenza dell'ultimo trimestre del 2026 saranno effettuati entro il 20 gennaio 2027.

Il versamento dei contributi si considera effettuato nel momento in cui il Fondo viene posto nella condizione di attribuire i contributi versati alle singole posizioni degli iscritti.

Per quanto qui non espressamente richiamato valgono le disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti e quanto previsto dagli accordi in materia disponibili anche sul sito [web www.Cometafondo.it](http://www.Cometafondo.it).

Omissis

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le Parti stipulanti in coerenza con i principi di salvaguardia dell'autonomia contrattuale collettiva espressi nell'Avviso Comune del 26 maggio 2026 tra Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confservizi, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Confcooperative, Legacoop, Agci, Confapi e Cgil, Cisl e Uil, ribadiscono che nessun contributo è dovuto dal datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore decida di trasferire la propria posizione o di aderire a una forma pensionistica individuale o di mercato (Fondi Aperti e PIP) diversa da quella contrattuale di riferimento, rappresentando tale contributo un elemento dell'equilibrio complessivo del presente CCNL.